

GIORGIO DEL VECCHIO. — *Sui principii generali del diritto*, Prolusione al corso di Filosofia del diritto letta il 13 dicembre 1920 nella R. Università di Roma. — Modena, Soc. tipogr. moden., 1921 (8.º, pp. 63).

Nelle *Disposizioni* che precedono il nostro Codice civile è detto all'articolo 3 che, « qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto ». Che cosa può voler dir ciò? Il filosofo del diritto, che sa come si formino le norme e come cresca il diritto, non ha difficoltà nel tradurre subito l'espressione: « principii generali di diritto », nell'altra: « coscienza giuridica concreta », ossia storicamente determinata; e si troverà a un dipresso d'accordo con quei giuristi che per « principii generali di diritto » intendono i principii che reggono le norme del codice, o, com'è stato anche detto, i « principii di diritto italiano »: d'accordo con la loro decisione di giurispreriti, se anche sentirà il bisogno di spiegarla con un concetto filosofico più preciso. È chiaro, infatti, che l'integrazione che si richiede è condizionata dal complesso delle norme che costituiscono il diritto vigente in una determinata società, e dev'essere perciò al tempo stesso libera e frenata, innovatrice e conservatrice. Ma la vecchia filosofia giusnaturalistica, che ancora qua e là sopravvive, vede in quei « principii generali di diritto » il cosiddetto « diritto naturale », e accentua ancora una volta il proprio insanabile contrasto col diritto effettivo e la propria impotenza ad adeguarsi ad esso, e cioè ad essere (come dovrebbe ogni filosofia) scienza e critica e storia. Non s'intende bene perchè il Del Vecchio, così colto e cauto com'è, entri anche lui nell'impegno di dare questa disperata interpretazione dei « principii generali di diritto »: interpretazione che gli avrebbe fatto obbligo di assodare anzitutto la realtà o la concepibilità del diritto naturale, al quale egli li riporta. Certo l'osservare com'egli fa che in un primo momento della sua elaborazione il Codice Albertino aveva adottato la formola del Codice civile austriaco: « secondo i principii del diritto naturale », e che poi l'abbandonò, non sembra osservazione concludente, ancorchè si potesse dimostrare che nelle menti di coloro che adottarono la definitiva redazione persisteva la credenza nel diritto naturale e che perciò non intendessero escluderlo. Né è concludente l'altra osservazione sui concetti provenienti dal diritto naturale che sono passati nei codici, perchè il critico, che nega l'idea del « diritto naturale », non nega, anzi riconosce, l'efficacia e la giustificazione storica delle esigenze legislative che si poterono esprimere sotto quel nome. D'altra parte, il Del Vecchio insiste (dopp aver asserito che i principii generali del diritto sono nient'altro che il diritto naturale o razionale che si chiami) nell'ammovere che « tra quei principii e le norme particolari del diritto non de-

v'essere disarmonia o incongruenza », e che la norma da stabilire nei casi nei quali la norma manca, deve avere riguardo al « nesso inscindibile del sistema », cioè del diritto positivo. Il che si riduce a un abbandono tacito dell'asserito diritto naturale, il quale, se fosse vivo ed attivo, dovrebbe consigliare il contrario: cioè, dove per buona ventura la legge positiva tace, dovrebbe fare risplendere il fulgore del diritto naturale o razionale, e a introdurre così un raggio di cielo sulla terra, anche a rischio di dar luogo a una disarmonia (del resto, salutare) tra cielo e terra, tra la perfezione e purità del diritto naturale e l'imperfezione e impurità del positivo. La verità è, che con l'obbligo imposto ai principii del diritto naturale di armonizzarsi col sistema delle norme esistenti, di smorzare la loro luce, di accomodarsi a quella inferiore compagnia, si viene in modo indiretto, improprio e avviluppato a negare l'efficacia di quell'immaginario diritto e ad affermare l'unica efficienza della coscienza giuridica (concreta, come abbiamo detto, e storicamente determinata).

B. C.

ENRICO THOVEZ. — *Il Vangelo della Pittura ed altre prose d'arte.* — Torino-Genova, Lattes, 1921 (8.º, pp. 386).

Non intendo perchè il bravo Thovez, del quale io ebbi in questa rivista a esaminare con rigore bensì, ma con molta serietà e cortesia, il pregevole libro sul Carducci, si sia dato, da qualche tempo in qua, a spargere, « contro ogni ragione », di me e delle cose mie « falsa opinione ». In questa raccolta di suoi articoli su questioni d'arte mi colloca nel bel mezzo di una certa polemica che egli conduce contro il futurismo, spacciandomi come il promotore del futurismo o l'autore della *magna charta* di questa scuola. L'asserzione, storicamente, non regge, perchè il futurismo proviene proprio da quegli ambienti intellettuali ed artistici (francesi, italiani ecc.), nei quali le mie dottrine sull'arte sono ignote o quasi; senza dire che io sono stato sempre oggetto di ogni sorta di vituperii da parte dei futuristi nostrani. Nè regge idealmente, perchè non può esserci nulla di comune tra una teoria ultraromantica, qual'è quella del futurismo, e una teoria estetica, come la mia, che pone supremo criterio dell'arte la classicità (sintesi di sentimento e immagine), e considera come due opposte unilateralità o perversioni il romanticismo, che squilibra l'arte verso l'effusione immediata del sentimento, e il classicismo, che la squilibra verso la forma, resa esteriore e vuota. Vero è che taluni futuristi si valgono al pari di me, o talvolta hanno preso in prestito da me, la parola « liricità »; ma è evidente che tra le due liricità non c'è niente di comune. Al modo stesso, una quindicina d'anni fa, quando i critici mettevano in fascio il nostro spiritualismo assoluto con lo spiritismo, io ammonii che non era